Proposta di Legge Regionale recante "Istituzione e valorizzazione dei percorsi formativi per le attività dell'autista soccorritore e del tecnico di centrale operativa della rete di emergenza-urgenza"

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione Abruzzo, nell'esercizio della competenza legislativa residuale in materia di formazione professionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, promuove e valorizza i percorsi formativi delle figure operanti nel sistema regionale di emergenza-urgenza preospedaliera, nel pieno rispetto delle competenze statali in materia di professioni sanitarie e senza introdurre nuove professioni.

2. La presente legge disciplina:
   a) il profilo professionale dell'autista soccorritore;
   b) le competenze operative;
   c) i requisiti formativi;
   d) l'inserimento organizzativo nel sistema sanitario regionale;
   e) gli standard minimi regionali di sicurezza e qualificazione;
   f) i percorsi formativi per i tecnici delle centrali operative.

3. La Regione Abruzzo promuove l'uniformità operativa dei servizi di soccorso sanitario territoriale, garantendo qualità, sicurezza ed efficienza nell'assistenza ai cittadini, valorizzando altresì il contributo del volontariato qualificato operante nell'ambito dell'emergenza-urgenza preospedaliera.È istituito il Servizio di sociologia del territorio nell'ambito del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
   a) attività di soccorso sanitario preospedaliero: l'attività di soccorso sanitario di base prestata da soccorritori, anche volontari, in possesso di adeguata formazione, svolta anche durante il trasporto, nell'ambito di interventi effettuati con l'impiego di mezzi di soccorso, in collaborazione con il personale sanitario e secondo i protocolli e le procedure operative vigenti;
   b) attività di soccorso e di conduzione di mezzi di soccorso adibiti al trasporto sanitario: l'attività di guida degli automezzi di soccorso, comprensiva delle attività di supporto al soccorso sanitario nonché del controllo e del mantenimento in condizioni di piena operatività dei mezzi stessi, svolta da autisti soccorritori, anche volontari, in possesso di adeguata formazione;
   c) attività tecniche nelle centrali operative: l'attività di risposta, gestione e instradamento delle chiamate verso le numerazioni di emergenza e delle cure

mediche non urgenti, svolta da tecnici in possesso di adeguata formazione, anche con la supervisione del personale sanitario, nel rispetto dei protocolli e delle procedure operative vigenti.

Art. 3
(Contesto operativo)

1. Le attività di cui all'articolo 2 sono svolte:
   a) sui mezzi di soccorso di base del sistema di emergenza-urgenza 118, in collaborazione con gli altri membri dell'equipaggio e in collegamento funzionale con la Centrale operativa 118 dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente;
   b) sui mezzi di soccorso avanzato del sistema regionale di emergenza-urgenza preospedaliera, in collaborazione con il personale sanitario;
   c) nei trasporti sanitari primari e secondari e nei servizi convenzionati con il Servizio sanitario regionale abruzzese;
   d) sui mezzi di trasporto sanitario di emergenza-urgenza e di trasporto sanitario non urgente, operativamente per conto di enti del Terzo settore e altri soggetti accreditati;
   e) presso le centrali operative della rete regionale di emergenza-urgenza, comprese le strutture afferenti al Numero Unico Europeo di emergenza 112 e al Numero Europeo Armonizzato 116117.

2. L'autista soccorritore può svolgere la propria attività anche sui mezzi di trasporto sanitario semplice per conto di enti del Terzo settore e altri soggetti, esercitando la funzione di accompagnamento del trasportato e di guida del mezzo.

Art. 4
(Attività, competenze e principio di progressività)

1. Le attività dell'autista soccorritore sono rivolte alla logistica dell'intervento di emergenza secondo i piani e le direttive della Centrale operativa 118 dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

2. L'accesso al percorso formativo per la conduzione dei mezzi di soccorso adibiti al soccorso sanitario preospedaliero è subordinato alla previa partecipazione al percorso formativo per le attività di soccorso sanitario preospedaliero, secondo il principio di progressività dell'accesso alle funzioni di guida.

3. Le competenze tecniche comprendono:
   a) adottare un comportamento di guida sicura in relazione al codice della strada, alle condizioni di traffico, meteorologiche e stradali;
   b) adattare la guida allo stato del paziente trasportato, su indicazione del personale sanitario o della CO 118;

c) comunicare e mantenere il contatto visivo durante l'intervento congiunto con l'eliambulanza;

d) conoscere le caratteristiche tecniche dei mezzi di soccorso e delle apparecchiature utilizzate nell'emergenza;

e) mantenere in buone condizioni di funzionamento i veicoli e le apparecchiature affidate;

f) conoscere le normative antinfortunistiche per la tutela di pazienti e operatori.

4. Le competenze informatiche comprendono:

a) registrazione dei controlli dei mezzi e dei dati per la manutenzione;

b) registrazione degli interventi effettuati, primari e secondari;

c) utilizzo degli apparecchi radio e dei codici di comunicazione con la CO 118.

5. Le competenze sanitarie comprendono:

a) conoscenza degli elementi fondamentali di primo soccorso;

b) valutazione della scena e messa in sicurezza di soccorritori e infortunati;

c) immobilizzazione e posizionamento corretto del paziente per il trasporto;

d) rilevazione di parametri vitali (pressione arteriosa, ECG, saturazione, glicemia capillare) mediante apparecchiature elettromedicali;

e) valutazione primaria e secondaria dello stato di coscienza e dell'arresto cardiorespiratorio, con attivazione delle procedure di RCP e utilizzo del DAE, anche in età pediatrico-neonatale, su indicazione del personale sanitario o della CO 118;

f) collaborazione nella movimentazione e immobilizzazione del paziente;

g) supporto al personale sanitario nelle manovre consentite dai protocolli regionali;

h) utilizzo di tutti i presìdi di protezione personale.

6. Restano riservate alle professioni sanitarie le attività disciplinate dalla normativa nazionale vigente.

Art. 5
(Requisiti di accesso)

1. . Possono accedere al percorso formativo regionale i soggetti in possesso:

a) del diploma di scuola secondaria di primo grado;

b) della patente di guida prevista per i mezzi utilizzati;

c) dei requisiti psico-fisici stabiliti dalla normativa vigente;

d) dell'età anagrafica di cui all'articolo 115, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

2. La Giunta regionale può individuare ulteriori requisiti specifici con successivo atto regolamentare.

Art. 6
(Percorso di formazione)

1. La Regione Abruzzo istituisce il percorso formativo regionale per autista soccorritore.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, regolamenta l'organizzazione dei corsi di formazione professionale necessari al conseguimento dell'attestato di qualifica, riconoscendone il titolo e certificandone le competenze, in coerenza con la normativa statale vigente e con gli accordi adottati in sede di Conferenza Stato-Regioni.

3. Il corso di formazione ha una durata complessiva di quattrocento ore, suddivise in duecento ore di teoria, cinquanta ore di esercitazione e centocinquanta ore di tirocinio. Le modalità di organizzazione, i contenuti, la durata e i criteri di partecipazione sono disciplinati con il provvedimento di cui al comma 2.

4. La Regione individua, nelle Aziende sanitarie locali (ASL) abruzzesi e nelle organizzazioni convenzionate autorizzate, le strutture dedicate allo svolgimento dei corsi e del tirocinio, assicurando il coordinamento con le Centrali operative 118 di ciascuna ASL

Art. 7
(Contenuti formativi essenziali)

1. I contenuti formativi afferiscono all'area del soccorso alla persona e alla gestione dell'emergenza, nel rispetto delle norme e dell'organizzazione del Servizio sanitario regionale abruzzese.

2. Per le attività di soccorso sanitario preospedaliero e di conduzione dei mezzi, i percorsi formativi comprendono in particolare:
    a) le tecniche di primo soccorso e assistenza alla persona;
    b) la gestione delle emergenze sanitarie e traumatiche;
    c) la collaborazione con il personale sanitario;
    d) la guida in emergenza e la sicurezza stradale;
    e) l'utilizzo, il controllo e il mantenimento in condizioni di piena operatività dei mezzi di soccorso.

Art. 8
(Formazione per le attività nelle centrali operative)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), è necessaria la partecipazione a specifici percorsi formativi finalizzati all'acquisizione delle competenze tecniche e organizzative richieste, comprensive della gestione delle chiamate di emergenza, dell'instradamento delle richieste e del coordinamento operativo con le strutture sanitarie e territoriali.

2. Le modalità organizzative e i contenuti dei percorsi formativi per i tecnici delle centrali operative sono disciplinati con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 9
(Tirocinio)

1. Le attività di tirocinio sono svolte sotto la guida di un autista soccorritore in servizio, ai sensi dell'articolo 6.

2. Al termine del tirocinio è predisposta, per ciascun allievo, una scheda che documenta le attività svolte e attesta le capacità dimostrate.

Art. 10
(Certificazione ed aggiornamento)

1. La frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 6 è obbligatoria.

2. Al termine del percorso formativo è rilasciata una certificazione regionale di qualificazione professionale, a seguito del superamento di un esame finale articolato in una prova teorica e in una prova pratica, dinanzi a un'apposita commissione nominata dalla Regione, composta da cinque membri: tre designati dal dirigente competente in materia di formazione professionale e due dal responsabile della Centrale operativa 118 dell'ASL territorialmente competente.

Art. 11
(Disposizioni attuative)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta uno o più provvedimenti per definire:
    a) i requisiti di accesso ai percorsi formativi;
    b) i contenuti e la durata dei percorsi formativi;

Via Michele Jacobucci, n. 4 – 67100 L'Aquila
Piazza Unione, n. 13/14 – 65100 Pescara
E-Mail: francesco.taglieri@crabruzzo.it

c) i criteri per il riconoscimento delle competenze e delle esperienze pregresse;

d) le modalità di riconoscimento della formazione conseguita in altre Regioni o in Paesi dell'Unione europea.

Art. 12

(Integrazione nel sistema regionale di emergenza-urgenza)

1. Le Aziende sanitarie locali abruzzesi e gli enti convenzionati assicurano l'impiego dell'autista soccorritore nei servizi di emergenza territoriale secondo standard organizzativi uniformi, nel rispetto degli indirizzi regionali.

2. La Regione promuove:
   a) la valorizzazione professionale della figura;
   b) la sicurezza operativa degli equipaggi;
   c) l'omogeneità dei protocolli territoriali tra le diverse ASL, con particolare attenzione ai contesti montani e interni caratteristici del territorio abruzzese.

Art. 13

(Tavolo tecnico regionale)

1. È istituito il Tavolo tecnico regionale dell'emergenza territoriale presso la struttura regionale competente in materia di sanità. La Giunta regionale, con propria deliberazione, ne definisce la composizione, assicurando la partecipazione di:
   a) rappresentanti delle Aziende sanitarie locali abruzzesi e dei responsabili delle rispettive Centrali operative 118;
   b) rappresentanti delle organizzazioni di volontariato accreditate operanti nel sistema di emergenza-urgenza regionale;
   c) rappresentanti delle associazioni di categoria degli autisti soccorritori.

2. Il Tavolo tecnico svolge le seguenti funzioni:
   a) proposta di aggiornamenti formativi;
   b) monitoraggio dell'applicazione della presente legge;
   c) formulazione di indirizzi tecnici regionali e promozione del coordinamento interistituzionale tra le ASL

Art. 14

(Affidamento del servizio di trasporto sanitario al Terzo settore)

1. Ai sensi degli articoli 56 e 57 del decreto legislativo 2 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), la Regione Abruzzo può affidare i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, in via prioritaria, attraverso convenzioni alle organizzazioni di volontariato iscritte

da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore e aderenti a una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo decreto

Art. 15
(Disposizioni transitorie)

1. Gli obblighi formativi previsti dalla presente legge non si applicano agli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitino o abbiano esercitato le attività disciplinate dall'articolo 2 per un periodo continuativo o cumulativo di almeno cinque anni, documentato e certificato mediante attestazione rilasciata dal direttore sanitario dell'ente, dell'associazione o dell'organizzazione accreditata presso cui il servizio è stato prestato.

2. I percorsi formativi avviati da soggetti riconosciuti dalla Regione e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a svolgersi secondo le modalità originariamente previste fino alla loro conclusione.

Art. 16
(Clausola di invarianza finanziaria e attuazione nell'ambito delle risorse disponibili)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Le attività formative previste sono realizzate nell'ambito delle risorse già destinate alla formazione sanitaria e sociosanitaria e nel quadro della programmazione regionale vigente, senza nuovi stanziamenti di spesa. Agli ulteriori adempimenti previsti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente

Via Michele Jacobucci, n. 4 – 67100 L'Aquila
Piazza Unione, n. 13/14 – 65100 Pescara
E-Mail: francesco.taglieri@crabruzzo.it